



Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

presso il Ministero della Giustizia

COMUNICATO STAMPA

RIFORMA DELLE PROFESSIONI: GLI AGROTECNICI IMPUGNANO AL TAR LAZIO IL DPR n. 137/2012

E' stato depositato oggi al TAR Lazio il ricorso presentato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati contro il DPR n. 137/2012 di riforma delle professioni emanato dal Governo il 14 agosto 2012.

Durante *l'iter* del provvedimento l'Albo degli Agrotecnici aveva ripetutamente segnalato i molti profili di criticità del provvedimento elaborato dal Governo, ma senza esito.

La svolta sembrava essere arrivata quando il Consiglio di Stato il quale, nel rendere il proprio parere sullo schema di Decreto, segnalava a sua volta quelle stesse criticità già segnalate dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, invitando il Governo a rimuoverle.

Lo stesso invito veniva espresso dalle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, le quali condizionavano i propri pareri alla modifica dello schema di Decreto. Ad esempio la Commissione Giustizia del Senato, nel suo parere del 27.7.2012, subordinava il parere positivo sul provvedimento all'adozione di 39 richieste di modifica (*in pratica la riscrittura del Decreto, peraltro composto dai soli 14 articoli*).

Il Governo, travolto dalle critiche, in effetti modificava profondamente il provvedimento, però non eliminando tutte le criticità segnalate, ed anzi, in alcuni casi "mascherandole" con sotterfugi levantini.

Il caso più eclatante riguarda il "Regolamento per la formazione continua obbligatoria", che la legge n. 148/2011 attribuisce alla potestà esclusiva dai Consigli Nazionali; nella prima versione del DPR il Governo spogliava arbitrariamente i Consigli Nazionali professionali delle funzioni loro assegnate dalla legge, auto-attribuendosi il compito di redigere i Regolamenti disciplinanti la formazione continua, benché ciò fosse in contrasto con la legge.

Il Consiglio di Stato, nel suo parere n. 3169 del 10 luglio 2012, rilevava la circostanza ed invitava il Governo a rimuovere l'illegittimità. Il Governo, non potendo ignorare l'autorevole richiamo, modificava il provvedimento formalmente accogliendolo, in realtà sostanzialmente aggirandolo; le modifiche apportate infatti stabiliscono che i "Regolamenti sulla formazione continua" vengano predisposti dai Consigli Nazionali, ma siano subordinati al "*parere favorevole del Ministero vigilante*". Il quale si riserva così l'indebito potere di "dettare" i Regolamenti, lasciando in mano ai Consigli Nazionali professionali solo la penna per scrivere ciò che *-se del caso-* gli sarà imposto.



Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

presso il Ministero della Giustizia

COMUNICATO STAMPA

Questa tecnica di “aggiramento” della legge autorizzante è stata utilizzata in molti altri articoli del DPR n. 137/2012, sicché tutta l’attività degli Ordini e Collegi professionali risulta subordinata a “*pareri vincolanti*” ovvero a “*pareri favorevoli*” (*non previsti dalla legge autorizzante*) che il Ministro vigilante si riserva di esprimere, a pena dell’invalidità ed improcedibilità delle decisioni assunte.

Per tutti questi ed altri motivi gli Agrotecnici, esaurita ogni altra possibilità, sono stati infine costretti a chiedere al TAR l’annullamento del DPR, previa sospensiva.

Il Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, **Roberto Orlandi**, ha così commentato la vicenda:

*“Noi non avremmo mai voluto ricorrere contro questo provvedimento, posto che condividiamo la maggior parte dei principi contenuti nelle leggi di riforma dalle quali trova alimento il DPR; ciò che contestiamo, dunque, non è il processo di liberalizzazione delle professioni, che ci vede alfiere, ma il modo con cui il Governo lo ha attuato, secondo un principio di totale accentramento di funzioni, privando i Consigli Nazionali professionali dell’autonomia decisionale prevista per legge e, sul tirocinio professionale, ottenendo un risultato opposto a quello richiesto dalla legge n. 148/2011. Sotto il profilo del tirocinio si può affermare che il DPR n. 137/2012 tradisce nella sostanza la delega di legge, peraltro **ingessando, allungando e rendendo più gravoso lo svolgimento del tirocinio professionale**. Cioè l’esatto contrario di quello che la legge n. 148/2011 si proponeva di fare”.*

Prosegue il Presidente Orlandi *“Sempre in materia di tirocini il DPR n. 137/2012, incredibilmente, non si coordina neppure con le disposizioni precedenti, ed in particolare con il DR n. 328/2001 (che contiene, quanto ai tirocini, regole più favorevoli), sicché allo stato non si capisce se le norme precedenti siano ancora in vigore oppure no. La questione è, per l’Albo degli Agrotecnici, relevantissima. Infatti in questi anni, abbiamo siglato Convenzioni per lo svolgimento del tirocinio professionale con ben 133 Corsi di laurea distribuiti su 33 ex-Facoltà universitarie; frequentano questi corsi migliaia di giovani, una parte dei quali fra pochi mesi si laureerà: essi hanno diritto di sapere se il tirocinio convenzionale svolto gli consente l’accesso all’Albo oppure no.”*

Roma, 13 novembre 2012